

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 28/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 4.244,00, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 20 ottobre 2009, oltre agli interessi e alla rifusione delle spese di assistenza.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto. Ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel



contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali anche a seguito della riunione tra i Presidenti del 24 giugno 2016, riscontrata la natura *recurring* delle commissioni finanziaria e agente/mediatore, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte nei termini seguenti: commissione finanziaria euro 2.043,53; commissione agente/mediatore euro 1.182,01; oneri assicurativi euro 435,01. Così per il complessivo importo di euro 3.660,55, oltre interessi legali dal reclamo.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e che essa non è stata inserita nel reclamo.

Non può essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per il rimborso dei premi assicurativi (cfr., *ex multis*, la decisione di questo Collegio n. 2142/2016 e la menzionata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.660,55, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI